

## LIV.

## TORNATA DEL 3 MAGGIO 1900

## Presidenza del Presidente SARACCO.

**Sommario.** — *Congedo* — *Seguito della discussione del progetto di legge: « Modificazioni ed aggiunte alla legge 10 agosto 1884, n. 2644, sulle derivazioni di acque pubbliche (N. 31-A) — Sul nuovo art. 13, proposto dal Governo, parlano il senatore Pellegrini, il ministro dei lavori pubblici, il senatore Adamoli relatore, ed il ministro delle finanze — Approvazione dell'art. 13 — All'art. 24 parlano il senatore Pellegrini, il ministro dei lavori pubblici ed il senatore Saredo — Approvazione dell'art. 24 modificato — All'art. 25, emendato, parlano il senatore Pellegrini ed il ministro dei lavori pubblici — Approvazione dell'art. 25 modificato — Approvazione del nuovo art. 27 proposto dal Ministero e dell'art. 27 bis modificato dopo osservazioni del senatore Saredo, alle quali risponde il ministro dei lavori pubblici — Approvazione dell'art. 2 emendato — Approvazione dell'art. 3 modificato su proposta del senatore Riberi — Approvazione dell'articolo 28, dopo dichiarazioni del senatore Adamoli, relatore — Si approva in fine l'art. 1, modificato su proposta del senatore Pellegrini — Incidente sull'ordine del giorno — Parlano i senatori Di Sambuy e Ferraris.*

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti i ministri dei lavori pubblici, delle finanze e di grazia e giustizia e dei culti.

MARIOTTI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale viene approvato.

**Messaggio del presidente della Corte dei conti.**

PRESIDENTE. Prego il signor senatore, segretario, Mariotti di dar lettura di un messaggio del presidente della Corte dei conti.

MARIOTTI, *segretario*, legge:

« In adempimento al disposto della legge 15 agosto 1867, n. 3853, ho l'onore di trasmettere all' E. V. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella seconda quindicina di aprile p. p.

« Il presidente  
« G. FINALI ».

PRESIDENTE. Do atto al signor presidente della Corte dei conti di questa comunicazione.

**Congedo.**

PRESIDENTE. Il senatore D'Ali domanda un congedo di un mese per motivi di salute.

Se non si fanno opposizioni, questo congedo s'intende accordato.

**Seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alla legge 10 agosto 1884, n. 2644, sulle derivazioni di acque pubbliche » (N. 31-A).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alla legge 10 agosto 1884, n. 2644, sulle derivazioni di acque pubbliche ».

Come il Senato rammenta, ieri è rimasta sospesa la discussione degli articoli 13 e 25.

Il signor ministro dei lavori pubblici ha facoltà di parlare sull'articolo 13.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. D'accordo coll'Ufficio centrale e col mio collega delle finanze, si sarebbe emendato l'art. 13 nel seguente modo che sottopongo al Senato.

« Quando il regime di un corso d'acqua sul quale si esercitano derivazioni tanto per regolare investitura quanto per possesso ai termini dell'art. 24 della presente legge venga modificato per cause naturali o per esecuzione di opere dirette ad ottenere una migliore sistemazione del regime stesso il Governo ha diritto di limitare ed anche sopprimere le prese d'acqua, modificando o revocando, se occorra, gli atti di concessione o le modalità del possesso, senza esser tenuto ad alcuna indennità verso gli utenti, salva la riduzione o la cessazione del canone se vien diminuita o tolta la quantità d'acqua derivata.

« L'utente però, se le rinnovate condizioni locali lo permettano, o nessun danno ne derivi agli interessi pubblici, ha diritto di eseguire a sue spese le opere occorrenti a ristabilire la derivazione.

« Il relativo permesso è impartito con decreto dell'autorità competente, ai termini dell'art. 170 della citata legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche, e dell'art. 21 della legge 10 agosto 1884, n. 2614 ».

Come il Senato può osservare, tenendo presente il progetto di legge, le modificazioni sono soltanto nella prima parte cioè dalle parole « il regime di un corso d'acqua » alle altre « il Governo ha diritto di limitare ed anche sopprimere ».

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale è d'accordo col Ministero?

ADAMOLI, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta la proposta del Ministero.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 13 nella nuova formola proposta dal Ministero:

Art. 13. — Quando il regime di un corso d'acqua sul quale si esercitano derivazioni, tanto per regolare investitura, quanto per possesso ai termini dell'art. 24 della presente legge, venga modificato per cause naturali o per esecuzione di opere dirette ad ottenere una migliore sistemazione del regime stesso, il Governo ha diritto di limitare ed anche sopprimere

le prese d'acqua, modificando o revocando, se occorra, gli atti di concessione e le modalità del possesso, senza esser tenuto ad alcuna indennità verso gli utenti, salva la riduzione o la cessazione del canone se vien diminuita o tolta la quantità d'acqua derivata.

« L'utente però, se le rinnovate condizioni locali lo permettano, o nessun danno ne derivi agli interessi pubblici, ha diritto di eseguire a sue spese le opere occorrenti a ristabilire la derivazione.

« Il relativo permesso è impartito con decreto dell'autorità competente ai termini dell'art. 170 della citata legge 21 marzo 1865 sulle opere pubbliche e della legge 1° agosto 1884, numero 2614 ».

PELLEGRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI. L'impressione che fa a me questo articolo si è che esso modifica, in una parte essenziale, una questione indiscussa e indiscutibile: quella sulla portata della concessione.

Le concessioni sopra cose di pubblico demanio hanno insita, per loro natura, la revocabilità: se sono a titolo gratuito, senza nessunissimo compenso, se con titolo di corrispettivo, colla restituzione dei corrispettivi pagati.

Questa la teoria finora accettata e indiscussa. Ora colla modificazione che ho sentito leggere, mi pare che lo Stato venga a riconoscere le concessioni anche se non concorrano quei casi particolari che sono indicati in questo testo dell'art. 13; in tutti gli altri casi lo Stato riconosce un diritto all'indennità. Ciò, secondo me, è molto grave e pericoloso per lo Stato.

E poi quali sono i due titoli, per i quali soltanto lo Stato si riserverebbe la libertà? Quando, o per causa naturale o per lavori di sistemazione venga modificato il regime di un corso d'acqua.

Ora teniamo conto che per la votazione di ieri si è modificato, a mio modo di vedere, il principio organico da cui partiva l'Ufficio centrale. L'Ufficio centrale voleva fare un passo più in là dell'antico concetto, il quale considerava il canone come un semplice riconoscimento della proprietà demaniale e voleva avvicinarsi, per lo meno, al concetto di un corrispettivo, che fosse in qualche proporzione colla utilità che ritraeva il concessionario; quasi un affitto concesso dallo Stato.

In seguito della votazione fatta ieri dal Senato è rimasto il concetto antico di una tassa fissa, a semplice titolo di riconoscimento del pubblico demanio. Ma allora sorge, per l'affermazione di questo principio, la necessità della libera revocabilità delle concessioni.

Io non capisco, come si possano (sarò in errore, ma esprimo l'impressione che mi fa la lettura dell'articolo) contemporaneamente mantenere due concetti che appartengono a due sistemi diversi, unendoli in una sola disposizione.

Guardiamo la questione da un altro punto di vista.

Può darsi che una determinata concessione, fatta in base alla legge attuale, porti per 70 anni il vincolo. Ma, mentre io sono convintissimo che è un savio provvedimento quello di facilitare in questo momento, in tutti i modi possibili, l'utilizzazione di una ricchezza nazionale, che era finora latente, incoraggiare e facilitare in tutti i modi le industrie nostre nascenti, utilizzare la forza delle acque e risparmiare capitali rilevanti impiegati nei carboni; d'altra parte, di fronte ad un periodo di 70 anni, ai progressi mirabili che certamente continueranno a fare le industrie, mi preoccupo del fatto che lo Stato resta disarmato.

Quali altri nuovi maggiori interessi possono sorgere per lo Stato in un periodo così lungo! E di fronte a questi nuovi eventuali e maggiori interessi, quale arma di difesa avrà lo Stato? Il riscatto, col pagamento dell'indennità.

Dopo aver lasciato utilizzare, se non per l'intero periodo, ma per gran parte di esso, la forza delle acque, con grande beneficio di chi se n'è servito, lo Stato pagherà chi sa quali somme enormi.

Ora credo che trasformare il concetto costante che si è sempre mantenuto sulla natura delle concessioni, limitare il diritto dello Stato ai soli casi proposti nell'art. 13 nuovo e obbligare, in tutti gli altri casi, lo Stato a pagare un'indennità, sia una cosa pericolosa e dannosa per lo Stato.

Quindi io pregherei il signor ministro e l'Ufficio centrale a lasciare l'art. 13 della legge del 1884 quale è, senza introdurre nessuna modificazione, come non si è fatta nessuna modificazione quando si è trattato del corrispettivo e della revoca. Confidiamo gli industriali nel-

l'equità del Governo, il quale, nel suo interesse, non procederà mai alla revoca della concessione finchè non sorgerà un altro pubblico interesse a determinarla.

Il Governo non si legli le mani ad un solo caso, cioè che per cause naturali e per lavori di sistemazioni dei fiumi possa far modifiche alle concessioni.

Io quindi pregherei di lasciare l'art. 13 della legge del 1884 quale è, senza nessuna modificazione.

LACAVALA, ministro dei lavori pubblici. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVALA, ministro dei lavori pubblici. Convengo pienamente col senatore Pellegrini circa il principio di diritto pubblico, che, quando si tratta di pubblico interesse, il Governo in materia di concessioni non debba essere tenuto ad alcuna indennità nel revocarle, perchè ogni concessione porta in sè implicitamente quel principio, che noi diciamo *ne nocetur*. Ma in fondo è evidente che il testo da noi concordato per l'art. 13 non compromette in modo alcuno un tale principio fondamentale, ed anzi lo ribadisce; imperocchè esonera affatto il Governo da qualsiasi responsabilità per danni, in caso di revoca della concessione, non solo per cause naturali, ma anche quando si tratti di sistemare o deviare un fiume, o un torrente, per pubblica utilità o per interesse pubblico.

Ma l'onor. Pellegrini osserva che è troppo poco limitare un simile diritto dello Stato al solo caso di modificazioni di regime d'un corso d'acqua dovuto a cause naturali o a necessità idrauliche, le quali ne richiedano la sistemazione nel pubblico interesse. Risponderò che il principio della revocabilità *ad nutum* delle concessioni non può ritenersi assoluto, nel senso che debba aver forza in ogni caso, senza obbligo di risarcire il concessionario del danno a cui va incontro. Dal 1884 ad oggi molto cammino ha fatto la utilizzazione delle acque pubbliche: molti e cospicui stabilimenti industriali e di produzione di forza sono stati impiantati; e gli interessi di una coraggiosa classe s'impongono a tutte le considerazioni del Governo. Pretendere che la vita di uno o più stabilimenti possa essere comunque soppressa, che la prosperità dell'esercente possa essere distrutta senza riparo per un motivo non determinato che in qual-

siasi modo si voglia comprendere sotto la locuzione generica *motivi di pubblico interesse*, adoperata dalla legge del 1884, mi parrebbe ingiusto e non rispondente agli obblighi, che il Governo ha, di tutela pel benessere del paese.

Sono questi i motivi della nostra ponderata proposta, e lascio all'onor. Pellegrini di giudicare se l'avvenire industriale della Nazione debba temere più dall'applicazione dell'art. 13, quale da noi fu formulato, che dal mantenimento del corrispondente articolo della legge del 1884.

Ripeto, la esclusione di qualsiasi obbligo d'indennizzo mi pare giusta se per casi di forza maggiore (*cause naturali*) o per necessità di assoluto ordine pubblico (*nuova sistemazione*) si modifichi il regime di un corso d'acqua. Fuori di quei casi non potrei ammetterla; sarebbe un *summum ius* che si risolverebbe in una vera e propria *summa iniuria*; ed ostacolerebbe certo l'impianto di nuove industrie, che è nostro dovere invece di aiutare in tutti i modi.

ADAMOLI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ADAMOLI, *relatore*. Debbo confessarlo al Senato che le ragioni esposte dal senatore Pellegrini sono precisamente quelle che avevano ispirato l'Ufficio centrale, il quale, studiando la questione, si era fermato a tre punti, e li aveva riuniti.

L'obbligo fatto al Governo di dare un indennizzo, nel caso che per un grande interesse nazionale egli volesse deviare un corso superiore d'acqua, veniva conglobato con la misura del canone innalzato e con l'abbassamento della misura del tempo concesso al Governo per ritenersi più o meno queste forze.

Quando il Governo non poteva usufruire di queste forze in un termine di due anni stabilivamo fosse obbligato a concederle ai privati. Il Governo aveva però il diritto di compensarsi, innalzando il canone in maniera da avere 8 o 10 lire per cavallo, invece del limite soltanto nominale. Avevamo tolto al Governo il diritto di poter derivare le acque superiori per interesse pubblico, senza dare nessun compenso.

Queste tre cose erano conglobate.

Ieri il Governo non ha accettato uno dei tre cardini di questo nostro progetto di legge; dunque cadono in gran parte anche gli altri due; perchè troviamo anche che quasi quasi i due

anni sono troppo poco, ma la disposizione è stata ormai votata.

Ora si vorrebbe tornare all'art. 13 della legge del 1884. Ma pensate, o signori, che le cose sono modificate molto e che adesso, quando gl'industriali domandano una forza di 10, 15 o 20 mila cavalli, ed è loro concessa, non so come il Governo, dopo che quegli industriali fabbricano e mettono su delle industrie che costano 8, 10 o 15 milioni, possa poi venire a dire loro: ma queste derivazioni per un grande interesse pubblico debbo sottrarvele.

E non so come possa ciò fare senza dare nessuno indennizzo.

Comprendo che ciò, in teoria, sarebbe ottimo per il Governo, se ricorriamo ancora a quelle massime, a quelle leggi di Arcadio e di Onorio, che sono state invocate qui e per le quali si è citato tanto latino; ma noi non possiamo più adattarci allo stretto impero di quelle leggi. Siamo in materia nuova, che a quell'epoca non si conosceva. Bisogna transigere un po' colle massime romane.

Io, per difesa dello Stato, se il Governo crede di mantenere la massima, l'appoggerò volentieri.

Il Governo ha detto: io non intendo di ritenere per me questa difesa, e l'Ufficio centrale ha ceduto al Governo; non vuole essere più realista del re, e si accontenta che sia proposto l'articolo come venne letto testè dal Ministero. Questa è la giustificazione che noi diamo della nostra condotta.

CARMINE, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARMINE, *ministro delle finanze*. Non vorrei che le parole dell'onorevole Pellegrini e dell'Ufficio centrale facessero nascere nel Senato il dubbio che le disposizioni di questo art. 13, come furono proposte dal Governo, non sieno più in armonia con la deliberazione presa dal Senato mediante la votazione avvenuta sulla misura del canone. Io credo che la discordanza rilevata dal senatore Pellegrini non sussista; perchè sta bene che l'Ufficio centrale proponeva dei canoni più elevati, i quali potevano giustificare, in questa materia, contemplata dall'art. 13, qualche maggiore larghezza; ma giova notare anche che la dizione dell'art. 13, così come era stata proposta dall'Ufficio cen-

trale, era più favorevole ai concessionari di quello che sia la dizione del progetto ministeriale. E giova considerare ancora che la proposta che abbiamo presentato oggi, e che fu letta dal mio collega, ministro dei lavori pubblici, è anche più restrittiva di quella espressa nella prima dizione del progetto ministeriale. Il ritornare alla legge del 1884 crea quel pericolo cui ha accennato testè il relatore dell'Ufficio centrale; perchè le condizioni di chi può domandare una derivazione d'acqua pubblica al giorno d'oggi sono sensibilmente diverse da quelle che potevano essere quando fu promulgata quella legge. Allora era difficile che potesse sorgere da parte dell'Amministrazione governativa il bisogno di accaparrarsi una determinata derivazione d'acqua, in vista di un qualche pubblico interesse, e si capisce che le parole: « per ragioni d'interesse pubblico », incluse nell'art. 13 della legge del 1884, non potessero ingenerare alcun sospetto in chi domandava una concessione d'acqua. Ma al giorno d'oggi, in cui l'Amministrazione dello Stato è proprietaria di una rete vastissima di ferrovie, è certo che se lo Stato volesse applicare ad una determinata linea la trazione elettrica, potrebbe, in virtù dell'art. 13, invocare di appropriarsi una derivazione d'acqua, benchè già concessa ad un industriale privato.

Notate che lo spirito di questa legge, così come fu proposto dal Governo e come ebbe il consenso del Senato ieri, con la votazione relativa all'art. 14, tende a favorire le concessioni di acque per lo sviluppo industriale. E come può ragionevolmente credersi che un industriale si risolva a costruire un opificio, nel dubbio che dopo uno o due anni il Governo possa, in nome del pubblico interesse, appropriarsi la forza motrice concessagli?

Io credo che non esista la contraddizione rilevata dal senatore Pellegrini fra le disposizioni del proposto art. 13 e quelle che stabiliscono un canone mite; anzi parmi che le due disposizioni sieno fra loro correlative.

Le condizioni d'oggi sono diverse da quelle del 1884, e gl'interessi industriali sono a sufficienza tutelati coll'articolo proposto. Il ritornare alla legge del 1884 significherebbe soltanto porre il concessionario di una derivazione di acqua in balla dell'amministrazione governativa, quando per uno scopo, non derivante

dalla forza delle cose, ma creato da essa stessa, volesse ricuperare quella derivazione che poco tempo prima aveva concesso.

Ripeto che con queste condizioni, sono convinto, si frenerebbe notevolmente, a danno dell'economia nazionale, quella facilità di concessioni di derivazione d'acque, che tutto il disegno di legge tende a favorire.

PELLEGRINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI. Mi spiace di dovere, in difesa dell'opinione manifestata, riprendere la parola proprio in una discussione in cui non avevo nessuna intenzione di interloquire.

Mi permetterò di dire che non sono rimasto convinto dalle ragioni addotte dal ministro, per quanto desiderassi persuadermi.

Esse mi pare che in sostanza si riducano a questo: che, se non si modifica l'art. 13 della legge del 1884, vi sarebbe per legge nel Governo italiano la facoltà di togliere, ad uno che la ha già ottenuta, la concessione e darla ad un altro sotto il pretesto del pubblico interesse.

Se io dovessi prendere per punto di partenza nell'apprezzare le leggi questo sospetto, che il Governo del mio paese potesse convertire e falsare quello che si chiama pubblico interesse, per favorire un interesse privato nuovo, a danno di un altro interesse privato già foraito di concessione, crederei di fare una grave offesa al Governo del mio paese; nè mi permetterei mai di proporre modificazioni ad una legge partendo da questo supposto.

Se il concetto del ministro dei lavori pubblici è quello di premunirsi contro una possibile amministrazione italiana, così dimentica dei doveri primordiali di qualunque Governo civile, da commettere un abuso simile, esso non risponde all'osservazione da me fatta.

Si dice: noi i veri interessi pubblici li abbiamo tutelati col nuovo art. 13.

Ma, me lo perdoni l'onor. ministro, io non sono dello stesso parere, perchè lo Stato non è tutelato che da due sole cose, dalla cessazione naturale dell'acqua, e dalla necessità di regolarne il corso.

Ora bisognerebbe ch'io ammettessi che, all'infuori di questi due casi, non esistesse nessun altro caso di pubblico interesse. Sarò in errore, ma non posso ammettere che non vi siano altri pubblici interessi; non parlo dei fit-

tizi, ma di quelli veri e propri. Cito, per esempio, la navigazione, l'abbeveraggio.

E in considerazione di questi due casi, mi permetto di dire che, introducendo un diritto nuovo che non è mai esistito, (l'obbligo dell'indennità), si legano eccessivamente le mani per un lungo periodo d'anni al Governo, oppure si espone lo Stato a delle enormi conseguenze economiche.

Quanto all'onor. ministro delle finanze, sono perfettamente d'accordo con lui in ciò: che egli troverà tanto maggior numero di persone che vogliono concessioni, per un maggior numero di cavalli dinamici, e con tanta maggiore sollecitudine, quanto minori saranno i carichi che sono connessi alle concessioni.

Ed egli dice: Dunque non vi è contraddizione, fra la diminuzione del canone e l'aumento e la stabilità delle concessioni; sono anzi due disposizioni concorrenti che spingeranno sempre più a domandare le concessioni di forze idrauliche.

Se si aggiunge anche un premio, si avrà maggior numero di domande.

Non è su questo terreno che io metto la questione.

Io ritengo che in questo momento si debba andare avanti favoreggiando; ma bisogna anche guardare se le facilitazioni non comprometteranno la vita futura, nè altri interessi più gravi. Bisogna fare quanto più si può per l'oggi, ma bisogna pensare al domani. Questi sono i due principi che mi pare debbano essere conciliati.

D'altra parte il dire che senza garanzia dell'indennità nessun industriale impiegherà i suoi capitali, mi pare molto discutibile; perchè, se nel tempo passato non vi saranno state imprese con capitali così rilevanti come quelli che sorgono in seguito a questa legge, è certo però che moltissimi stabilimenti importanti e per filature e per cartiere, ecc. sono sorti quando vigeva il principio della revocabilità della concessione.

Nessuno ha mai sognato che, impiantando stabilimenti che costano milioni, sarebbe poi stata tolta la concessione non per veri e legittimi interessi, ma per un capriccio qualunque del Governo.

Dunque è certo che, come sotto le leggi precedenti, secondo le condizioni economiche d'allora, sono sorti quegli stabilimenti, non ostante

queste regole di diritto (e qui mi permetta l'onor. Adamoli di dire che non ricorro ad una frase di Onorio nè rimonto all'epoca sua, perchè non v'è bisogno di citazioni latine per provare che la disposizione è sancita dalla giurisprudenza vigente) così, in considerazione di ciò, senza mettere il Governo in una condizione pericolosa per l'avvenire, giova non allontanarci dalle tradizioni giuridiche, e dal diritto esistente.

Non voglio far perdere altro tempo al Senato per questioni che mi bastava mettergli innanzi; ma insisto nella mia proposta di lasciare inalterato l'art. 13 della legge del 1884.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Non vorrei che il Senato restasse sotto l'impressione dell'interpretazione data dall'onor. senatore Pellegrini alla prima parte del mio discorso in sostegno dell'emendamento proposto all'art. 13. Egli mi fa dire quello che mai ho pensato, cioè che l'emendamento proviene dal sospetto che il Governo potesse con una nuova concessione favorire altri interessi.

Questo concetto non è mai stato nell'animo mio, poichè io che, come ministro dei lavori pubblici, son qui a sostenere gl'interessi del Governo, non mi sarei permesso, nè mi permetterei mai, di pensare che un Governo possa revocare o tentare di revocare una concessione per favorire altri interessi che non fossero di ordine pubblico. Il mio concetto è diverso; non è che quello, esplicito già dal relatore e dal mio collega, il ministro delle finanze, quando diceva che dal 1884 la questione delle forze idrauliche ha fatto un tale progresso, che le disposizioni della legge del 1884 non si possono per la massima parte applicare alle condizioni odierne delle applicazioni idrauliche.

Abbiamo cercato di modificare l'art. 13 di detta legge, perchè ci siamo detto: quando degli industriali chiedono una concessione di derivazione d'acqua per una grande utilizzazione, hanno bisogno di impiegare grandi capitali. Ora, come è possibile immaginare che i grandi capitali possano affluire, quando a causa di un voluto interesse pubblico la concessione può essere, non espropriata, ma semplicemente revocata? Quindi si è detto: quando

si tratta di deviare il regime di un corso d'acqua, o sostituire un regime nuovo a un regime attuale per un interesse pubblico, in questo caso vige il principio di diritto pubblico, che lo Stato non debba alcuna indennità. Ma, se sotto la veste di pubblico interesse si intendesse sopprimere una derivazione privata, per sostituirla un'altra di maggior momento, fosse anche richiesta da scopi ferroviari, che tanto s'impongono allo Stato, me lo perdoni il senatore Pellegrini, anche l'industria è un interesse pubblico come l'industria ferroviaria, ed in tale caso il Governo dovrebbe tenere conto dei diritti legittimamente acquisiti.

Concludo col dire che il concetto che ha informato il Governo nel presentare un emendamento all'art. 13 della legge del 1884 è stato questo: che solamente nel caso in cui si tratti di forza maggiore o di esecuzione di opere dirette a ottenere una migliore sistemazione d'un corso d'acqua, la quale rappresenti un vero interesse pubblico, non siavi alcun diritto ad indennità. Fuori di quel caso, è giusto che si ritorni al diritto comune, per comune garanzia.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, verremo ai voti. Il senatore Pellegrini non è d'avviso che si debba adottare l'art. 13 come è stato proposto testè dal Ministero, d'accordo con l'Ufficio centrale; e crede che debba rimanere inalterato l'articolo 13 della legge del 1884.

E poichè per il nostro regolamento, non si mette mai ai voti la soppressione di un articolo o di parte di un articolo, così debbo avvertire il Senato che coloro i quali condividono l'avviso del senatore Pellegrini, voteranno contro l'articolo presentato dal Ministero e dall'Ufficio centrale.

Mette dunque ai voti l'articolo 13 nel testo proposto dal Governo. Coloro che lo approvano sono pregati di alzarsi.

(Dopo prova e controprova l'articolo proposto dal Ministero risulta approvato).

Passiamo adesso all'art. 24.

L'Ufficio centrale nel suo progetto proponeva la soppressione di questo articolo 24; ora però lo ripresenta d'accordo col Governo e lo sottopone alla discussione del Senato. Lo leggo:

Art. 24. — Il possesso legale di una derivazione di acqua avente tutti i requisiti voluti

dal Codice civile per la prescrizione acquisitiva, durato un trentennio anteriormente alla pubblicazione della legge 10 agosto 1884, n. 2641, ha valore ed efficacia di titolo nei soli rapporti col demanio, e per tutti gli effetti dell'art. 1 della presente.

Nessun possesso, come nessun titolo, valgono a recare ostacolo all'azione del Governo nell'interesse pubblico, segnatamente alle facoltà riservate dall'art. 13 della legge.

PELLEGRINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI. Mi perdoni il Senato se sono costretto un'altra volta a prendere la parola in questioni di questo genere.

Nell'art. 24 si parla di possesso legale avente tutti i requisiti voluti dal Codice civile per la prescrizione acquisitiva; e si parla di cose di pubblico demanio.

Ci sono certi sentimenti i quali non si possono far tacere. Io non ho bisogno di dire che è una contraddizione parlare e di prescrizione acquisitiva e di cose di pubblico demanio. D'altra parte che cosa si vuol fare con questo articolo? Si vuol parlare del possesso del trentennio anteriore alla pubblicazione della legge 10 agosto 1884.

Una delle due: o voi volete fare qualche cosa di nuovo, o è una semplice ripetizione dell'art. 25 della legge del 1884.

Se voi fate qualche cosa di nuovo, siccome trattate esclusivamente del possesso anteriore alla legge del 1881, voi venite a fare una legge di effetto retroattivo, perchè gli effetti legali di quel determinato possesso erano stabiliti e regolati nella legge del 1881, per il possesso che arrivava fino a questo tempo. È dunque la legge del 1884 che regola questo stesso possesso, perchè non è un possesso posteriore. Voi sostituite una nuova disposizione di legge la quale deve dare effetti diversi a questo possesso.

In altre parole, diciamolo chiaro, mentre la legge del 1881 voleva assicurare al possesso del trentennio anteriore al 1881 la efficacia del titolo, voi avete voluto, col nuovo articolo, fare un atto di ribellione alle decisioni dell'autorità giudiziaria sulla portata di quell'articolo, perchè le decisioni dell'autorità giudiziaria lo consideravano alla pari di qualunque altra concessione.

Le decisioni dell'autorità giudiziaria stabilivano che anche le prescrizioni coll'uso, le quali fossero diverse dai limiti portati dall'originaria concessione, fossero coperte e tutelate dal possesso.

Voi invece con questo frase contraddittoria della prescrizione acquisitiva avete voluto dire che, se vi è stato un possesso disforme dai titoli originari, per quanto antichi, di concessione, quel possesso non ha nessuna efficacia.

Così turbate enormemente i diritti dei possessori, e contraddite enormemente alla decisione dell'autorità giudiziaria.

E poi io domando: quale saranno gli effetti per quegli individui che hanno già ottenuto delle sentenze dall'autorità giudiziaria?

Io confesso che non so vedere a quali enormi conseguenze giuridiche noi andiamo incontro approvando questo articolo.

Resta l'ultimo alinea che pare costituisca la difesa nuova che vuole invocare il Governo. Nessun possesso, si dice, e nessun titolo vale a recare ostacolo all'azione del Governo nell'interesse pubblico; segnatamente alle facoltà riservate con l'art. 14 della legge.

Ora, siccome finora non si è mai dubitato né delle facoltà scritte nell'art. 124 della legge sui lavori pubblici, rapporto alla giurisdizione assoluta sul regime delle acque, che spetta al Governo, né della revocabilità delle concessioni, quando l'interesse pubblico lo domandi, così questo alinea non vi dà nessuna garanzia nuova e maggiore, ma anzi ve ne toglie.

Infatti con l'invocare l'art. 14 che non riguarda che le concessioni nuove, farete sorgere il dubbio che anche per il possesso vecchio tutti i diritti del Governo si limitino all'art. 14 che il Senato ha approvato; per cui anche la seconda parte, invece di essere una difesa del Governo, non fa che limitare di più la sua azione.

Io non intendo di riprendere ancora la parola. Confido che il Ministero e l'Ufficio centrale abbandoneranno questo articolo e lasceranno le cose come ora sono.

LACAVA, ministro dei lavori pubblici. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVA, ministro dei lavori pubblici. Il senso che vuole dare il senatore Pellegrini a questo articolo, mi permetta, non è punto esatto.

L'art. 24 non ha fatto altro che riprodurre l'articolo della legge del 1884 ed aggiungo che l'ha esplicito ancora di più.

Lo leggo.

« Il possesso legale di una derivazione di acqua avente tutti i requisiti voluti dal Codice civile per la prescrizione acquisitiva, durato un trentennio anteriormente alla pubblicazione della legge 10 agosto 1884, n. 2644, ha valore ed efficacia di titolo nei soli rapporti col demanio, e per tutti gli effetti dell'articolo 1 della presente ».

Anzitutto esso non ha valore ed efficacia di titolo *se non nei rapporti col demanio*, in secondo luogo il richiamo alla *prescrizione acquisitiva* è fatto solo per indicare che il possesso deve essersi avverato, nel trentennio anteriore al 1884, nelle forme e coi modi indicati all'articolo 686 del Codice civile. Non si volle da noi né dall'Ufficio centrale, né si sarebbe potuto volerlo, affermare il principio della prescrittibilità in materia di pubblico demanio. E questo ebbi già a dichiararlo in principio della presente discussione.

La dizione del nuovo articolo 24 non differisce, se non per ragioni di esclusivo coordinamento, da quello contenuto nella legge del 1884: e questo già ha riconosciuto tale titolo di prescrizione trentennaria: nulla aggiunge e nulla toglie la legge attuale.

Ciò posto, io posso ammettere che si tolgano le parole « aventi tutti i requisiti voluti dal Codice civile per la prescrizione acquisitiva », e si dica così: « il possesso legale di una derivazione di acqua durato un trentennio anteriormente alla pubblicazione della legge 10 agosto 1884 ».

Pregherei quindi il Senato di approvare l'art. 24 con tale modificazione, e ciò per seguire il concetto del senatore Pellegrini.

Il possesso trentenario è una garanzia e non possiamo ammettere che sia oggi tolta: tuttavia come nessun possesso, nessun titolo valgono a recare ostacolo all'azione del Governo nell'interesse pubblico, così si è dovuto richiamarsi alle facoltà riservate coll'art. 13 della legge.

Anzi mi fa alquanto impressione che il senatore Pellegrini, che ha sostenuto l'art. 13 in tutta la sua estensione, non voglia aggiungere anche questo secondo comma, che è una specie di garanzia dei diritti dello Stato nella interpretazione dell'art. 13.

SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SAREDO. Cancellate quelle parole dell'articolo, cioè: «avente tutti i requisiti voluti dal Codice civile, per la prescrizione acquisitiva», bisogna necessariamente sostituire la parola: «legittima», alla parola: «legale», e dire: «il possesso legittimo» che è quello che nel diritto comune risponde al concetto del legislatore.

LACAVAL, *ministro dei lavori pubblici*.ADERISCO.

PELLEGRINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI. Ringrazio l'onor. ministro di aver accettato l'emendamento.

Io veramente, se metto a confronto il testo dell'art. 24 col primo paragrafo del nuovo testo dello stesso articolo non vi trovo una sola parola di differenza; ma dal momento che il ministro desidera che la distinzione si faccia, poichè un articolo equivale all'altro, non muovo lagnanza alcuna e non mi dolgo che sia così.

Quanto al capoverso, se proprio si crede che possa essere pericoloso il non dire espressamente quello che non si è mai dubitato che sia, pregherei il ministro a limitare il capoverso stesso a queste sole parole: «Nessun possesso come nessun titolo valgono a recare ostacolo all'azione del Governo nell'interesse pubblico», e togliere le altre.

Molte volte io ho avuto il piacere di approvare leggi proposte dall'onor. Lacava; ma ciò non toglie che io desideri che esse siano, quando occorra, migliorate.

Lo prego quindi di accettare la mia proposta e di lasciare l'art. 24 così come è nell'antico testo di legge e di aggiungervi solamente il capoverso limitandolo alle parole: «Nessun possesso come nessun titolo valgono a recare ostacolo all'azione del Governo nell'interesse pubblico».

LACAVAL, *ministro dei lavori pubblici*.DOMANDO LA PAROLA.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVAL, *ministro dei lavori pubblici*. SONO D'ACCORDO COL SENATORE PELLEGRINI CIRCA IL MIGLIORAMENTO DELLE LEGGI. EGLI SA PER PROVA CHE VARIE VOLTE HO AVUTO IL PIACERE DI DISCUTERE CON LUI ALTRE LEGGI, E SPESSO CI SIAMO CONCORDATI NEL MODIFICARLE CON L'INTENZIONE DI MIGLIORARLE, E TALE È IL DESIDERIO CHE ANIMA ANCHE ORA ME

ed i colleghi con i quali ho presentato il progetto in discussione.

Non posso accettare la prima parte della sua proposta, e prego il Senato di accettare l'articolo 24 come è stato concordato, tolte soltanto le parole «avente tutti i requisiti voluti dal Codice civile per la prescrizione acquisitiva», e sostituendo alla parola «legale», la parola «legittimo»; cioè il possesso legittimo di una derivazione di acqua.

Per quanto riguarda la seconda parte accetto la proposta del senatore Pellegrini, cioè che l'ultimo comma dell'articolo termini con le parole «interesse pubblico».

PELLEGRINI. Accetto l'emendamento del ministro così modificato.

ADAMOLI, *relatore*. Anche l'Ufficio centrale accetta.

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 24 così modificato per porlo ai voti.

Art. 24. — Il possesso legittimo di una derivazione di acqua, durato un trentennio anteriormente alla pubblicazione della legge 10 agosto 1884, n. 2644, ha valore ed efficacia di titolo nei soli rapporti col demanio, e per tutti gli effetti dell'art. 1 della presente.

Nessun possesso, come nessun titolo, valgono a recare ostacolo all'azione del Governo nell'interesse pubblico.

Chi intende di approvarlo voglia alzarsi.

(Approvato).

Ora viene l'art. 25, sul quale già si è discusso ieri:

Lo rileggo:

Art. 25. — Il Ministero dei lavori pubblici fa compilare, separatamente per ogni provincia del Regno, gli elenchi delle acque pubbliche, e li fa pubblicare in tutte le provincie, interessate per ragione di territorio, o attraversate dai corsi d'acqua compresi in ciascun elenco, e in tutti i comuni di dette provincie interessati o attraversati dagli stessi corsi d'acqua.

Entro tre mesi dalla data della pubblicazione, coloro che vi hanno interesse hanno diritto di fare opposizione in sede amministrativa.

Trascorso il detto termine, e sentito in merito a ciascun elenco i Consigli delle provincie, nelle quali fu fatta la pubblicazione, l'elenco stesso è sottoposto, colle presentate opposizioni, all'esame del Consiglio superiore dei lavori

pubblici, e del Consiglio di Stato, ed approvato quindi con decreto reale.

Contro i decreti reali è ammesso reclamo alla Quarta sezione del Consiglio di Stato, anche in merito, oppure ricorso al Re, ai termini degli articoli 12 e 25 della legge 2 giugno 1889, n. 6166, salva la competenza dell'autorità giudiziaria, secondo l'art. 4 della legge 20 marzo 1865, allegato E, sul contenzioso amministrativo.

PELLEGRINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI. Sono dolente che il Ministero e l'Ufficio centrale non abbiano creduto di accettare la modificazione che, d'accordo con l'egregio collega Cerruti, avevamo proposto sull'ultimo comma di questo articolo.

Noi domandavamo, cioè, che questo comma si fermasse alle parole: « salva la competenza dell'autorità giudiziaria », senza le altre parole: « secondo l'art. 4 della legge 20 marzo 1865, allegato E, sul contenzioso amministrativo ».

A noi pare, il Senato deciderà poi come crederà, che col nuovo art. 25 si vuol modificata la competenza, quale esiste per la legge attuale e quale fu riconosciuta dalle ripetute decisioni della nostra Corte di cassazione di Roma a sezioni riunite.

Essa più volte ha deciso che la questione, se un corso d'acqua sia pubblico o privato, è una questione di competenza dell'autorità giudiziaria.

Non è che l'autorità giudiziaria intenda di intervenire nella formazione degli elenchi, questa formazione resta un atto esclusivamente amministrativo. Ma, siccome la legge non permette che negli elenchi si faccia altro che l'inserzione delle acque pubbliche, così, prima d'includere un'acqua nell'elenco, bisogna determinare se sia veramente pubblica, e questa determinazione la deve fare l'autorità giudiziaria.

Determinata questa questione e riconosciuto che l'acqua è pubblica, allora interviene l'autorità amministrativa e giudica se quell'acqua debba o no entrare nell'elenco.

Questo è il diritto vigente e me ne appello qui a persone tutte più illuminate di me, questa è la giurisprudenza costante. Che cosa avverrà invece quando sarà votato il nuovo articolo con quella semplice aggiunta dell'art. 4? Questo: che il Ministero non toglie, è vero, ogni ga-

ranzia al privato, ma solamente costringe il privato a lasciare che la quarta sezione del Consiglio di Stato decida di un diritto esclusivamente privato, cioè se quella determinata acqua sia sua, sia di ragione privata o pubblica.

Ora anche questo è un voler contraddire alla legge del 1877 che regola le giurisdizioni.

Io non capisco come per una materia che è stata sempre riconosciuta di diritto privato si debba andare al Consiglio di Stato. Io faccio omaggio alle decisioni del Consiglio di Stato e in altri casi nei quali mi pareva che ci fosse ragione amministrativa, ho avuto l'onore di difenderne la competenza, ma in una questione come questa non ci trovo ragione.

Qual'è la conseguenza di questa sostituzione?

Intanto il proprietario di una data acqua si vede privato dell'acqua stessa.

Che cosa gli resta? La sostituzione coattiva del prezzo alla cosa.

Questa sostituzione coattiva del prezzo alla cosa, la legge non la permette che in un caso solo, per pubblica espropriazione. Quando lo Stato abbia interesse di espropriare un'acqua privata, la espropria, ma osservando la legge, non con questa confusione delle giurisdizioni.

Non è certo nell'intenzione del ministro, ma nel fatto questa parrebbe una sorpresa.

Io ho creduto mio dovere di sottoporre la questione al Senato - e mi spiace che non siano sopresse le ultime parole dell'articolo.

Non ho altro da aggiungere.

LACAVALA, ministro dei lavori pubblici. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVALA, ministro dei lavori pubblici. Mi compiacio anzitutto andar d'accordo col senatore Pellegrini sul primo comma di quest'articolo, in quanto egli ha ammesso il diritto di fare opposizione in sede amministrativa e ha ricordato la disposizione dell'art. 124 della legge del 1893, articolo il quale dispone che spetta esclusivamente all'autorità amministrativa lo statuire e provvedere in materia di acque pubbliche. Mi compiacio pure che anch'egli abbia manifestato al Senato che in questo progetto di legge non si cerca di togliere il secondo giudice, dopo che le opposizioni hanno avuto esito in sede amministrativa; sulle quali opposizioni decide il ministro dei lavori pubblici, sentito il voto del

Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato. Quindi la opposizione in sede amministrativa ha la garanzia di questi due consessi; uno in linea tecnica, l'altro in linea giuridica.

Ma oltre di queste garanzie in sede amministrativa, viene l'ultimo comma dell'articolo che dice così: « Contro i decreti reali (che si emettono in seguito alle opposizioni in sede amministrativa) è ammesso il reclamo alla IV Sezione del Consiglio di Stato. E badi, onor. Pellegrini, che non è soltanto per il titolo dell'eccesso di potere o di legittimità, ma bensì anche in merito; onde la IV Sezione del Consiglio di Stato, che è giurisdizione contenziosa, emette il suo giudizio, mentre tale garanzia non è nella legge del 1834.

Il concetto che si esprimeva nell'articolo con le parole « salva la competenza dell'autorità giudiziaria » ecc., non era nel senso indicato dall'onor. senatore Pellegrini, cioè di giudicare se un'acqua è pubblica o privata. Altro era il senso di esso. Ad ogni modo, se potesse esservi il dubbio, aderisco che si tolgano le parole « secondo l'art. 4 della legge 20 marzo 1865 (allegato E) sul contenzioso amministrativo ».

PRESIDENTE. Il signor ministro acconsente che siano cancellate le ultime parole « secondo l'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, allegato E, sul contenzioso amministrativo ».

Se nessuno chiede di parlare, pongo ai voti l'articolo 25 così modificato.

Coloro che lo approvano sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Continueremo la discussione dei rimanenti articoli del progetto di legge.

Leggo ora l'art. 27 per il quale è stato concordato la seguente nuova formola fra il ministro e l'Ufficio centrale:

Art. 27. — Il Ministero dei lavori pubblici fa pure compilare in ogni provincia un elenco di tutte le derivazioni di acque pubbliche esistenti, con le norme e le modalità determinate dal regolamento.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. D' accordo coll'Ufficio centrale e con parecchi senatori, che nella discussione generale fecero rilevare che qualche disposizione di questo progetto di legge poteva esser tolta o modificata, perchè d' indole regolamentare, c'è parso che tale fosse l'art. 27, che abbiamo modificato nel senso ora letto dal presidente.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare, pongo ai voti l'art. 27 testè letto; coloro che lo approvano sono pregati di alzar la mano.

(Approvato).

Art. 27 bis. — Gli obblighi imposti e le sanzioni comminate con gli articoli 6, 7, 10, 11 bis, 13, 19, 22 bis, della presente legge, devono risultare da motivate ordinanze dei prefetti, delegati, quando occorra, dalla competente autorità centrale, da notificarsi legalmente agli interessati. Essi hanno aperta la via al reclamo contro le dette ordinanze, ai termini dell'articolo 23, salvo le opposizioni in via contenziosa, giusta le norme speciali che regolano la materia.

SAREDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAREDO. Che cosa s'intende dire con le parole « salvo le opposizioni in via contenziosa, giusta le norme speciali che regolano la materia? »

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Secondo prescrive la legge: cioè dove è di competenza amministrativa si adirà l'autorità amministrativa e dove è di competenza giudiziaria si adirà l'autorità giudiziaria. Resta inalterata la *conditio iuris*.

SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SAREDO. Veramente nel nostro linguaggio giuridico la parola « contenzioso » usata sola vale ordinariamente a significare il contenzioso amministrativo; il modo come qui è impiegata lascia molta ragione di dubitare sull'autorità cui si riferisca.

Propongo perciò di sopprimerla; così si sta nelle condizioni ordinarie; vale a dire, sulle opposizioni si procederà e si giudicherà a norma di legge.

Si direbbe dunque così: « salvo le opposi-

zioni che venissero proposte giusta le norme speciali che regolano la materia ».

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale ed il Ministro accettano questa modificazione?

LACAVALA, *ministro dei lavori pubblici*. L'accettiamo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 27 bis già letto, colla modificazione proposta dal senatore Saredo in questi termini: « Salvo le opposizioni che venissero proposte giusta le norme speciali che regolano la materia ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 27-ter. — Per le multe applicabili con regolare giudizio contravvenzionale, o con ordinanze prefettizie, gli interessati sono ammessi dinanzi ai prefetti al componimento secondo le procedure da stabilirsi nel regolamento

(Approvato).

Passeremo ora all'art. 2.

Art. 2.

Le istruttorie in corso nel giorno della pubblicazione della presente legge, continuano con e procedure e secondo le norme sostanziali con essa stabilite. Le dette norme debbono intendersi comprese nei disciplinari delle concessioni, sebbene in essi non siano tassativamente specificate.

SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SAREDO. In questo articolo è detto: « Le istruttorie in corso nel giorno della pubblicazione della presente legge continuano colle procedure e secondo le norme sostanziali con essa stabilite ». Vi sono dunque norme sostanziali, e norme non sostanziali.

Chi giudicherà delle une e delle altre? Una norma che sarà sostanziale per gli uni non la sarà per gli altri. Occorrerà risolvere perciò questa prima questione. A me pare quindi più savio dire soltanto: « secondo le norme in essa stabilite » e sopprimere la parola « sostanziali » ed evitare così delle inutili controversie.

LACAVALA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. No ha facoltà.

LACAVALA, *ministro dei lavori pubblici*. Accetto anche questa modificazione proposta dal senatore Saredo. È manifesto che il giudice in

questo caso è il Ministero il quale giudicherà quali sieno le norme della nuova legge da estendersi alle istruttorie in corso. Si volle introdurre la parola *sostanziali*, per indicare che delle altre di poca importanza non varrebbe la pena di tener conto.

Ad ogni modo acconsento che si tolga la parola « sostanziali ».

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'art. 2 con la modificazione proposta dal senatore Saredo e cioè che sia cancellata la parola « *sostanziali* ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 3.

Il Governo è autorizzato a coordinare la presente con la legge 10 agosto 1881, ed a compilare e pubblicare un testo unico di legge *su'le derivazioni o sugli usi delle acque pubbliche*, sentito il Consiglio di Stato. Il Governo dovrà altresì pubblicarne il regolamento esecutivo.

RIBERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RIBERI. Ho chiesto la parola unicamente per proporre che sia fissato un termine entro il quale si dovrà pubblicare il regolamento per l'applicazione della legge.

Darò brevemente ragione di questa mia proposta.

Alcuni anni or sono in questo consesso io mi permisi di richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio sopra un fatto che parrebbe inverosimile, se non fosse vero, vale a dire che la legge sui rimboschimenti promulgata nel 1888 non era ancora andata in vigore come non lo è attualmente dopo 11 anni.

E ciò per il semplicissimo motivo, che il Governo a cui nella legge era fatto obbligo di pubblicare il regolamento, senza però gli fosse prefisso un termine, non lo pubblicò mai, rendendo così, certo involontariamente, forse per difficoltà incontrate nel compilarlo, lettera morta una legge che era ritenuta importantissima ed urgente.

Ricorderò altresì che nella discussione della legge sui Monti di pietà fu, sulla proposta dell'Ufficio centrale e col consenso del ministro, fissato il termine di mesi sei per la compilazione del regolamento.

Io non dubito che il Governo il quale riconosce l'urgenza di questa legge compilerà il regolamento anche prima del termine che verrà fissato.

Ma appunto per ciò io confido che il Ministero non avrà difficoltà ad accettare la proposta, che dopo le parole dell'articolo: « il Governo dovrà pubblicare il regolamento esecutivo » si aggiunga « entro sei mesi dalla promulgazione della legge ».

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Io comprendo le osservazioni fatte dal senatore Riberi, ma lo pregherei di non insistere nella sua proposta, perchè è intenzione del Governo di fare al più presto tanto il testo unico, di cui nell'articolo in discussione, quanto il regolamento, la cui urgenza non può essere messa in dubbio. Mi parrebbe però non assolutamente necessaria una prescrizione tassativa di tempo.

Ad ogni modo, appena questo disegno di legge avrà avuto l'approvazione del Senato e dell'altro ramo del Parlamento, ci accingeremo tanto a compilare il testo unico, quanto il regolamento esecutivo.

RIBERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RIBERI. Io ho molta deferenza verso gli onorevoli ministri, ma mi permetto di osservare, che, per quanto il Ministero possa avere lunga vita, è pur sempre vero che i ministri passano, e che quindi potrebbe accadere che i successori, forse perchè reputassero opportuno di proporre modificazioni alla legge, ritardassero la pubblicazione del regolamento.

Ad ogni modo, anche io ho già detto che il Ministero, avendo riconosciuto l'urgenza della legge, si affretterebbe a compilare il regolamento prima ancora del termine che sarebbe prefisso.

Ma appunto perciò, ripeto, quale inconveniente vi sarebbe ad acconsentire che venisse prefisso il termine di mesi sei? Io quindi mi permetto di insistere nella proposta aggiunta.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Non ho alcuna difficoltà di accettare la proposta del

senatore Riberi. Del resto io credo che anche i sei mesi siano troppi. (*Si ride*).

PRESIDENTE. Dunque si aggiungerà: « entro sei mesi dal giorno della pubblicazione della legge ».

Pongo ai voti l'articolo 3 così emendato. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 23.

Sono abrogate le disposizioni del capo V, titolo III della legge 20 marzo 1865, sulle opere pubbliche ed ogni altra contraria alla presente legge.

(Approvato).

ADAMOLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADAMOLI, *relatore*. Prima di finire, l'Ufficio centrale deve una risposta al senatore Cerruti, il quale ha fatto l'altro giorno una osservazione molto giudiziosa; e tanto il Ministero quanto l'Ufficio centrale si eran riservati di studiare se non fosse il caso di un articolo aggiuntivo.

L'Ufficio centrale ed il Ministero hanno riconosciuto non essere il caso di proporre un articolo aggiuntivo; e che può bastare la dichiarazione fatta qui in Senato dal Ministero e che l'Ufficio centrale ripete, che, cioè, con questa legge non s'intende dare alcun carattere retroattivo a nessun atto delle leggi precedenti, e che le concessioni fatte sotto l'impero delle precedenti leggi, fra le altre quella 20 marzo 1875, che vengono a termine dopo la pubblicazione del presente progetto, non possono rivalersi delle disposizioni in questo contemplate, ma scadono rispettivamente secondo i rispettivi decreti. Credo che, dopo questa ripetuta dichiarazione, il senatore Cerruti sarà soddisfatto.

Dopo ciò l'Ufficio centrale si riserva di coordinare il progetto di legge, tenendo conto di tutte le modificazioni fatte durante la discussione.

CERRUTI CARLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERRUTI CARLO. Ringrazio l'Ufficio centrale ed il Governo della dichiarazione fatta, di cui prendo atto, perchè credo che basti per rimuovere il dubbio sollevato.

PRESIDENTE. Avverto il Senato che rimane adesso a votare l'art. 1 che è rimasto sospeso,

come doveva esserlo, finchè non fossero state approvate le modificazioni proposte dal Governo o dall'Ufficio centrale.

Soggiungo poi che, conformemente alla domanda fatta dal relatore dell'Ufficio centrale, si dovrà poi procedere alla votazione a scrutinio segreto in altra seduta e dopo che l'Ufficio centrale avrà provveduto al coordinamento della legge che è strettamente necessario specialmente nel caso presente, perchè abbiamo molti articoli che sono stati mutati e altri che furono trasformati. Rimane dunque così stabilito.

Rileggo l'art. 1:

Art. 1.

Nella legge 10 agosto 1884, n. 2644 sulle derivazioni delle acque pubbliche vengono introdotte le seguenti variazioni:

a) sono modificati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 28;

b) sono aggiunti gli art. 1 bis, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 5 bis, 5 ter, 11 bis, 13 bis, 22 bis, 24 bis, 27 bis, 27 ter;

c) sono soppressi gli articoli 9, 20, 21 e 26.

Le modificazioni, le aggiunte e le soppressioni sopra indicate sono le seguenti:

PELLEGRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI. Pare a me che si potrebbe semplificare dicendo così: Nella legge 10 agosto 1894, n. 2644 sulle derivazioni delle acque pubbliche sono introdotte le seguenti modificazioni ed aggiunte. Gli articoli ..... sono aboliti.

PRESIDENTE. Sarà tanto minor fatica nel coordinamento.

Chiedo all'onorevole ministro ed all'Ufficio centrale se accettano la proposta dell'onorevole Pellegrini.

LACAVA, ministro dei lavori pubblici. L'accetto.

ADAMOLI, relatore. Accetto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo primo nel testo proposto dal senatore Pellegrini.

Chi l'approva è pregato di alzarzi.

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto in altra seduta e dopo che il Senato avrà deliberato sul coordinamento.

Incidente sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Si dovrebbe ora passare alla discussione del progetto di legge: « Disposizioni contro i matrimoni illegali ».

Domando al Senato se intende di cominciare oggi la discussione di questo progetto ovvero rimandarla a domani.

DI SAMBUY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI SAMBUY. Non solo io spero che il Senato vorrà intraprendere immediatamente la discussione del progetto, ma era nell'animo mio di pregare l'ottimo nostro Presidente di voler far cominciare le sedute alle ore 14 e mezzo. Sono quattro giorni che siamo qui riuniti e non si sono tenute più di sei ore e mezzo di seduta utile.

Deve comprendere il Senato che non tutti i senatori possono avere stabile dimora in Roma; quelli che vengono, compiono un dovere; ma hanno anche altri doveri privati e pubblici altrove, per conseguenza non è possibile venir qui per avere delle sedute di un'ora e mezzo con delle discussioni che si protraggono in modo non ordinario.

Io perciò prego il presidente a voler fare in modo che le sedute comincino regolarmente alle 14 e mezzo, perchè si possa fare un lavoro utile ed efficace.

PRESIDENTE. Io sono agli ordini del Senato; molte volte sto qui parecchio tempo ad aspettare che il Senato sia in numero.

Sono dell'avviso del senatore Di Sambuy e dichiaro che domani alle 2 e 15 sarò al mio posto e, se i signori senatori vorranno intervenire alla seduta per le 14.30, faranno cosa grata al senatore Di Sambuy, a me, ed a tutti.

Faccio quindi preghiera a tutti i miei colleghi di essere domani in Senato alle 14.30 precise, per poter incominciare subito la seduta.

FERRARIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS. Mi duole oppormi alla prima istanza che venne fatta dall'onorevole Di Sambuy, la quale potrebbe dimostrare come non sempre si utilizzino tutte le ore come si desidera siano utilizzate le forze idrauliche dei nostri corsi d'acqua (ilarità); ma mi rincresce doppiamente perchè io debbo fare questa opposizione appoggiandola alla preghiera che il Senato voglia con-

siderare la gravità dell'argomento, la difficoltà che si presenta per colui il quale crede di dover parlare per il primo.

Io questa questione l'ho studiata da lungo tempo e credo di essere quello che dovrà parlare per il primo, di modo che oggi potrei esporre forse in maniera non del tutto persuasiva i miei concetti.

Tuttavia io imploro dalla indulgenza dei miei colleghi che non a quest'ora mi si imponga l'obbligo di cominciare una discussione, la quale richiede molta ponderazione.

Non vi dirò che io sia assolutamente impreparato, perchè l'argomento è stato da molto tempo da me studiato ed è di tanto interesse che, comunque in modo non degno dell'autorità di questa Assemblea, io mi sentirei capace di cominciare anche ora la discussione; ma però io sollecito dai miei colleghi che mi si voglia concedere di rimandare a domani, anche alle due, se si vuole, il principio di questa discussione.

DI SAMBUY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI SAMBUY. Due proposte ho avuto l'onore di fare al Senato: la prima che si cominciasse subito la discussione sul progetto di legge che segue nell'ordine del giorno; l'altra che nei giorni seguenti si cominci la seduta di miglior ora per poter fare realmente un lavoro efficace. Evidentemente, dopo le parole autorevolissime pronunciate dal collega Ferraris, io non posso insistere nella prima, perchè non voglio obbligarlo ora, quantunque si dica da lunghi anni preparato, a parlare su questa ardua questione.

Però, ringrazio l'onorevole presidente, e questo è dovere mio, di avere accettato che le se-

dute comincino sin da domani alle 2 e mezzo e conosco troppo la sua autorità per dubitare che tutti i senatori non solo rispondano al suo appello, ma che egli saprà all'ora stabilita far leggere il verbale e cominciare la seduta.

Rinunzieremo ad iniziare la discussione oggi; ma nessuno mi contesti che è doloroso di dover abbandonare l'aula un'ora dopo che è stata aperta la seduta.

PRESIDENTE. Dunque la discussione sul progetto di legge sui matrimoni illegali è rinviata a domani.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 14.30:

1. Discussione del disegno di legge:

Disposizioni contro i matrimoni illegali. (N. 2).

2. Coordinamento del disegno di legge:

Modificazioni ed aggiunte alla legge 10 agosto 1884, n. 2644, sulle derivazioni di acque pubbliche. (N. 31).

3. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Disposizioni intorno agli alienati ed ai manicomii. (N. 5).

Disposizioni sul credito comunale e provinciale. (N. 72).

La seduta è sciolta (ore 17.45).

Licenziate per la stampa l'8 maggio 1900 (ore 12).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche